

REGOLAMENTO DEL CONSERVATORIO "CESARE POLLINI" SUI CRITERI E LE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEI DOCENTI A TEMPO PIENO.

Art. 1

Il presente Regolamento, disciplina le attività incompatibili e quelle compatibili con lo status di docente nonché i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti presso soggetti pubblici o privati, da parte dei docenti a tempo pieno del Conservatorio di Musica Statale "C. Pollini" di seguito denominato "Conservatorio".

Sono incarichi retribuiti, ai fini del presente regolamento, tutti gli incarichi, anche occasionali non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma un compenso.

Art. 2

In base al composito quadro normativa si individuano tre tipologie di attività:

- **Incarichi extraistituzionali incompatibili** con il rapporto di pubblico impiego,
- **Incarichi extraistituzionali compatibili** con il medesimo soggette a preventiva autorizzazione.
- **Incarichi extraistituzionali liberalizzati** soggetti a comunicazione.

Art. 3 – Incarichi extraistituzionali incompatibili:

Il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego (espresso dall'art. 98 della Costituzione, nonché dall'art 53, D.lgs. n.165/2001), che lega il personale docente alle Istituzioni Afam di appartenenza, comporta l'incompatibilità e pertanto la non autorizzabilità dell'esercizio di quelle attività, che rappresentino una sorta di doppia professione, rappresentata dalla sostanziale duplicità dell'attività lavorativa, lesiva dell'obbligo di fedeltà del lavoratore (artt.2105,2106,c.c.) e comportante la decadenza/licenziamento dal rapporto di pubblico impiego (ai sensi degli artt.63 D.P.R. n. 3/1957, 2119 del c.c.), a causa della lesione fiduciaria del rapporto di lavoro nei confronti della parte datoriale pubblica.

Tali attività incompatibili sono rappresentate dall'esercizio di attività lavorative continuative, caratterizzate da rapporti di lavoro subordinato (ex art.2094 c.c.) con altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Inoltre, gli incarichi costituiti dall'esercizio del commercio e dell'industria o di libere professioni, nonché la partecipazione a collegi arbitrali non possono essere autorizzati.

Al riguardo si precisa che costituisce esercizio del commercio e dell'industria ogni attività imprenditoriale (ivi compresa l'attività di imprenditore agricolo a titolo principale) o ad essa equiparata. In particolare, si precisa che deve essere considerata tale la partecipazione in qualità di socio a società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice) con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società, come, specificatamente, nel caso di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con limitazione di responsabilità limitata ex art.2267 codice civile nella società semplice.

Deve essere inoltre considerato esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di presidente o di amministratore delegato di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni), esclusa la posizione di presidente non operativo. Non costituisce invece esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro. Per quel che concerne l'esercizio di libere professioni deve ritenersi tale quello, anche occasionale, il cui svolgimento è subordinato all'iscrizione in appositi albi o registri abilitanti.

Art. 4 - Incarichi compatibili, sottoposti ad autorizzazione:

Sono sottoposti ad autorizzazione tutti gli incarichi retribuiti non compresi fra i compiti e i doveri di ufficio, a condizione che le predette attività consentano il pieno adempimento dei propri obblighi professionali presso il Conservatorio.

Sono sottoposti, sempre, ad autorizzazione gli incarichi che rientrano nella sottostante elencazione:

- a) Contratti di collaborazione con enti lirici e con altre istituzioni di produzione musicale e nei limiti di quanto statuito dall'art. 273, D.lgs. n. 297/1994;
- b) Contratti di collaborazione conferiti a qualsiasi titolo con Istituzioni pubbliche per lo svolgimento di "attività professionali consentite dalla legge";
- c) La partecipazione a comitati od organi di consulenza tecnico-scientifica dell'Unione europea e di istituzioni internazionali, dello Stato, di enti pubblici nonché di istituti ed enti anche privati di ricerca;
- d) Le attività comunque svolte per conto di istituzioni comunitarie e internazionali, dello Stato, di enti pubblici e di organismi a prevalente partecipazione pubblica, purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare;
- e) Le attività scientifiche e pubblicistiche nonché le attività didattiche, comprese quelle relative a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale;
- f) La partecipazione ad organi tecnico-scientifici di onlus, fondazioni, associazioni;
- g) La partecipazione a concetti e attività della libera espressione in campo artistico quando hanno un carattere continuativo con la medesima Committenza (cioè superano i 30 giorni ad anno solare).

Art. 5 - Incarichi extraistituzionali liberalizzati soggetti a comunicazione:

Secondo quanto stabilisce l'art.53, co. 6 del D.lgs. n. 165/2001 non sono sottoposti ad autorizzazione e quindi sono liberamente assumibili, gli incarichi che, pur essendo retribuiti, riguardino:

- a) Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) Utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) Partecipazione a convegni e seminari, l'attività di docenza in master class;
- d) Prestazioni per le quali sia previsto il solo rimborso delle spese documentate;
- e) Prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f) (bis) Attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Come chiarito dalla circolare MIUR 3305 del 29/05/2014 si ritiene che le attività artistiche libero-professionali non connesse all'esercizio della funzione di docente, quali la partecipazione a concerti e concorsi artistici, espressione dell'esercizio della libera attività in campo artistico sono da ricomprendere nella classificazione precedente.

Tuttavia, per tutte le attività elencate che presentano il carattere dell'occasionalità seppur liberalizzate, è richiesta la mera comunicazione, diretta a valutare la compatibilità dello svolgimento dell'incarico esterno con il pieno espletamento degli obblighi previsti dalla funzione docente presso il Conservatorio.

Art. 6

L'autorizzazione deve essere richiesta al Direttore, 30 giorni prima dell'inizio dell'incarico, dal docente interessato ovvero dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico.

La richiesta deve contenere la dichiarazione, assunta dal docente stesso sotto la propria personale responsabilità, sulla compatibilità dell'incarico medesimo con l'adempimento degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Conservatorio e assunti per il periodo previsto per lo svolgimento dell'incarico.

La richiesta deve contenere l'indicazione della denominazione del soggetto che intende conferire l'incarico, del cognome e nome del docente interessato, dell'oggetto dell'incarico, della durata e dell'entità dell'impegno previsto per il suo svolgimento, del compenso ancorché presunto.

Il richiedente potrà utilmente indicare gli eventuali riflessi positivi per il Conservatorio derivanti dall'incarico. L'autorizzazione potrà essere rilasciata esclusivamente sulla base della valutazione della compatibilità dell'incarico, con la preminenza degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Conservatorio.

Il Direttore deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Decorso il termine suddetto, l'autorizzazione si intende accordata. In caso di diniego dell'autorizzazione, il docente interessato può richiedere che sulla richiesta si pronunci nella prima seduta utile il Consiglio Accademico o una Commissione da esso delegata, ovvero, nel caso si tratti del Direttore, il Consiglio di Amministrazione.

Se presentata dal soggetto che conferisce l'incarico, la richiesta deve contenere l'indicazione che il docente interessato è disposto ad accettare l'incarico, ove autorizzato, alle condizioni esposte e deve essere accompagnata dalla dichiarazione, assunta dal docente stesso sotto la propria personale responsabilità, della compatibilità dell'incarico medesimo con

l'adempimento degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Conservatorio e assunti per il periodo previsto per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 58, commi 7 e 8, del d.lgs. 29/1993, come modificato dal d.lgs. 80/1998, il provvedimento o contratto di conferimento dell'incarico privo della prescritta autorizzazione è nullo di diritto, ferma restando la responsabilità del docente. In tal caso il compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato, a cura del soggetto che ha conferito l'incarico o, in difetto, dal percettore, nel conto dell'entrata del bilancio del Conservatorio.

Art. 8

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di affissione agli albi ufficiali del Conservatorio. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono autorizzati se rispondenti alla normativa previgente.

Padova, 18 maggio 2015

CRITERI APPLICATIVI DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI A DOCENTI DI RUOLO A TEMPO PIENO

Procedure e criteri di autorizzazione:

Procedura ordinaria-Autorizzazione.

Si prevede il rilascio dell'autorizzazione su domanda degli interessati (o dei soggetti che intendono conferire l'incarico).

Ai fini di un rapido svolgimento della procedura ordinaria si prevede che la domanda, indirizzata al Direttore, debba essere inviata direttamente (30 giorni prima dell'inizio dell'incarico) anche via e-mail o fax per la decisione definitiva. A tale fine è stato predisposto un apposito modulo di domanda che indica già quali dati e informazioni devono essere forniti (Allegato 1).

Se il docente è il Direttore, sulla domanda decide il Consiglio Accademico.

Si raccomanda ai docenti interessati di far compilare il modulo di domanda anche nel caso di richiesta trasmessa direttamente da parte dei soggetti conferenti l'incarico.

La decisione sulla domanda deve essere resa nota al richiedente entro trenta giorni, che si intendono a decorrere dalla presentazione della domanda stessa. Trascorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende rilasciata. Entro il predetto termine di trenta giorni il Direttore può richiedere al docente interessato, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono essere forniti nei sette giorni successivi.

Ai fini del rilascio o meno dell'autorizzazione deve essere valutata esclusivamente la compatibilità dell'incarico con l'adempimento degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Conservatorio. Va tenuto conto inoltre dei possibili riflessi positivi derivanti al Conservatorio dall'incarico conferito al docente. In caso di diniego dell'autorizzazione è prevista la possibilità di un ricorso amministrativo interno al Consiglio accademico o, per il Direttore, al Consiglio di amministrazione.

Procedura semplificata-Comunicazione.

In secondo luogo, è prevista una procedura semplificata che si applica per tutte le attività ricomprese fra quelle elencate all'art. 5 dell'accluso Regolamento.

Nella procedura semplificata il docente si limita a dare comunicazione al Direttore dell'incarico che intende accettare precisando, sotto la propria personale responsabilità, che lo stesso è compatibile con l'adempimento degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Conservatorio. Trascorsi trenta giorni da tale comunicazione, l'interessato può avviare lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.

Peraltro, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, l'organo competente può richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono essere forniti nei sette giorni successivi.

Al fine di facilitare anche lo svolgimento della procedura semplificata è stato predisposto, per effettuare la comunicazione, un apposito modulo che deve essere presentato al Direttore per l'ulteriore corso (Allegato 2).

Si segnala che, nel caso di incarichi a carattere ripetuto nel tempo presso le stesse istituzioni si può procedere ad un'unica comunicazione avente riguardo a tutti gli incarichi da conferirsi nell'anno solare dal medesimo ente o istituzione.